

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

dal **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1962

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito provvedimento è inteso ad attribuire agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

L'articolo 1 indica gli aventi diritto alla concessione e fissa la decorrenza del provvedimento in quella del 1° gennaio 1962.

Gli articoli che seguono disciplinano casi particolari sul genere di quelli contemplati nella legge 8 novembre 1961, n. 1162, per i personali delle Amministrazioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con lo estero e del turismo e dello spettacolo è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 3.500.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.